



Il Nuovo Obbligo Scolastico

La normativa di riferimento

Selezione a cura di Prof. Vittoria Nicolò

CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI "Il percorso dell'autonomia"
a.s. 2002/2003

Direttore del Corso : Dott.ssa Rosangela Tremiterra
Docente formatore : Prof.ssa Vittoria Nicolò

MATERIALI DI LAVORO

-
- DdL di riforma della scuola** (DdL A.S. 1306/2002, approvato dal Senato nella seduta del 13/11/2002);
 - Legge 17 maggio 1999, n. 144** "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 99);
 - DECRETO INTERMINISTERIALE n. 152/V/2001 del 16 maggio 2001** "Disposizioni inerenti i moduli formativi aggiuntivi di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 257/2000" (G.U. n. 120 del 25 maggio 2001);
 - il **LIVELLO 3** del sistema IALS e ALLS.

DdL di riforma della scuola
(DdL A.S. 1306/2002, approvato dal Senato nella seduta del 13/11/2002)

DISEGNO DI LEGGE

Testo approvato dall'Aula
(testo non ancora ufficiale)

*Nota bene: in **grassetto** gli emendamenti apportati al testo approvato dalla VII^a Commissione del Senato*

Art. 1.

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

<p>a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;</p>	<p>TESTO EMENDATO a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;</p>
--	--

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e dell'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

<p>b) sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;</p>	<p>TESTO EMENDATO b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;</p>
---	--

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto alla introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

TESTO EMENDATO

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, **morale, religioso** e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; **nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori**, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto alla introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie in-

TESTO EMENDATO

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, **di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi**, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento

<p>formatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;</p>	<p>nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;</p>
<p>g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;</p>	
<p>h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;</p>	
<p>i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;</p>	
<p>l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.</p>	
<p>Art. 3. (Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)</p>	
<p>1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	

- a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
- b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
- c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4.

(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- | | |
|---|---|
| <p>a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;</p> | <p>TESTO EMENDATO
 a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro; le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, la frequenza negli istituti di istruzione e formazione professionale di corsi integrati coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;</p> |
|---|---|

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Al docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli studenti che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro viene riconosciuta una specifica funzione-obiettivo.</p> | <p>TESTO EMENDATO
 2. i compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.</p> |
|---|--|

Art. 5.

(Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

- | | |
|--|--|
| <p>b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del</p> | <p>TESTO EMENDATO
 b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3</p> |
|--|--|

<p>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera <i>a</i>) del presente comma. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di <i>handicap</i>; la formazione iniziale dei docenti può prevedere <i>stage</i> all'estero;</p>	<p>novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera <i>a</i>) del presente comma. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di <i>handicap</i>; la formazione iniziale dei docenti può prevedere <i>stage</i> all'estero; per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartito in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare;</p>
<p>c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera <i>b</i>) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;</p>	
<p>d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera <i>a</i>) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p>	
<p>e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera <i>a</i>), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per contribuire alla gestione dei corsi di cui alla lettera <i>a</i>), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;</p>	<p>TESTO EMENDATO e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera <i>a</i>), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera <i>a</i>), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;</p>
<p>f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera <i>e</i>) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p>	
<p>g) le strutture di cui alla lettera <i>e</i>) concorrono alla formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.</p>	<p>TESTO EMENDATO g) le strutture di cui alla lettera <i>e</i>) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.</p>
<p>2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.</p>	
<p>3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante.» sono soppresse.</p>	

Art. 6.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

SOPPRESSO

2. Il comma 20-bis dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«20-bis. L'esame di Stato conclusivo del ciclo secondario, da sostenersi in Valle d'Aosta, prevede la possibilità per lo studente di sostenere una prova scritta in lingua francese facoltativa e aggiuntiva alle altre prove scritte previste.

20-ter. Il positivo superamento della prova di cui al comma 20-bis comporta il conferimento di un attestato con valore legale di piena conoscenza della lingua francese.

20-quater. La regione Valle d'Aosta, con propria legge, stabilisce tipologia e modalità di svolgimento della prova di cui al comma 20-bis. Le modalità ed i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti dalla stessa regione, d'intesa con il Governo. È abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13. Resta ferma l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

20-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 20-bis e 20-ter si applicano a partire dall'anno scolastico 2003-2004».

Art. 7.

(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie e dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati entro il limite massimo di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione nell'ambito dei finanziamenti disposti a norma del comma 6.

8. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

Legge 17 maggio 1999, n. 144

"Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 99)

[...]

Art. 68. (Obbligo di frequenza di attività formative)

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede: a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001; b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997.

Art. 69. (Istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma col possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.

Il livello 3 del sistema IALS e ALLS

Le competenze funzionali e matematiche vengono misurate secondo scale di prestazioni articolate in diversi livelli di competenza. **Il livello 3 del sistema IALS e ALLS, indicato nel decreto interministeriale n. 152, è considerato la soglia minima desiderabile di competenze che in molti Paesi e in molti occupazioni il lavoratore deve possedere.**

Nelle pagine che seguono si fornisce uno sviluppo concettuale del **sistema IALS e ALLS**.

Le competenze funzionali : IALS

La competenza alfabetica funzionale o letteratismo traduce il termine inglese "literacy". Il dibattito sulla definizione di competenza alfabetica si è sviluppato attorno a due ambiti:

- ✓ Quali aspetti dello scrivere e del leggere connotano una competenza alfabetica?
- ✓ Quali abilità e quali conoscenze devono essere prese in considerazione per valutare la competenza alfabetica ed il suo livello?

Gli studi sulla vita degli adulti, ed i compiti legati a questa, mettono a fuoco quattro abilità fondamentali e quattro settori sociali entro cui queste si esprimono:

- Abilità**
 - ✓ lettura
 - ✓ scrittura
 - ✓ calcolo
 - ✓ saperi fondamentali (General knowledge)
- Settori sociali**
 - ✓ economia del consumatore
 - ✓ lavoro/occupazione
 - ✓ servizi sociali/saluti
 - ✓ diritti e doveri del cittadino

Si sviluppano quindi studi e rilevazioni campionarie sull'età adulta e le abilità primarie a queste legate:

- abilità comunicative;
- abilità di calcolo;
- abilità nella "soluzione di problemi";
- abilità nel gestire relazioni interpersonali.

Il sistema IALS (International Adult Literacy Survey) basato sulla rilevazione del sistema di competenze alfabetiche funzionali (letteratismo) si basa su cinque livelli:

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

I cinque livelli riflettono la progressione delle competenze.

Livello 1	Indica delle competenze alfabetiche molto basse, dove l'individuo, ad esempio, può avere difficoltà nell'identificare la corretta dose di medicinale da dare a un bambino dalle informazioni desunte sulla confezione.
Livello 2	I rispondenti possono solo trattare materiale semplice, chiaramente presentato e nel quale i compiti coinvolti non sono così complessi. Questa è una categoria significativa perché identifica persone che adottano competenze alfabetiche basse nella vita quotidiana ma che avrebbero difficoltà nell'apprendere nuove abilità lavorative richieste ad un livello più alto di letteratismo.
Livello 3	E' considerato come la soglia minima desiderabile in molti Paesi ma alcune occupazioni richiedono abilità più elevate.
Livello 4 Livello 5	Mostra sempre più alte abilità di letteratismo che richiedono l'abilità di integrare diverse fonti di informazioni o risolvere problemi complessi. Sembra essere un requisito necessario per molti lavori.

I dispositivi (tipologia di strumenti) che il sistema IALS utilizza per la misurazione (valutazione) delle competenze (lettura di articoli di giornali o di testi narrativi, utilizzo di strumenti di tipo schematico, di grafici o di tabelle, problemi che richiedono calcoli e operazioni quantitative) sono sostanzialmente tre:

- Testi in prosa – *Prose Literacy* (l'abilità di capire e usare le informazioni da testi come editoriali, storie, poemi e narrative);
- Grafici – *Documenti Literacy* (l'abilità di situare e usare informazioni da documenti come domanda di lavoro, schede del personale, mappe, tabelle e grafici);
- Calcoli – *Quantitative Literacy* (l'abilità di utilizzare funzione aritmetiche come fare la somma di un totale, emettere un assegno, completare un richiesta d'ordine).

Gli stessi strumenti sono “graduati” per ogni livello. La tabella che segue descrive i livelli di competenze.

Scala Irt: Punteggi e livelli delle prestazioni

0	Livello 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	500
	226	276	326	376		

	Testi in prosa	Grafici	Calcoli
Livello 1 (0-225)	Cercare un elemento di informazione contenuto in un testo che è identico (o sinonimo) all'informazione data nella consegna. I distrattori, se presenti, sono collocati nel testo in posizione lontana dalla informazione corretta.	Cercare l'informazione attraverso una comparazione letterale, i distrattori ove presenti, sono lontani dalla risposta esatta. Talora il compito chiede di inserire in un formulario dati personali.	Si richiede al lettore una sola operazione (addizione) i cui elementi sono già contenuti nella presentazione dell'item.
Livello 2 (226-275)	Cercare uno o più elementi di informazione nel testo; questo può contenere molti distrattori, ovvero il lettore dovrà compiere delle semplici deduzioni. A questo livello si comincia a chiedere al lettore di integrare due o più elementi di informazione ovvero di comparare dati, utilizzando anche in modo contrastivo.	I compiti sono di vario genere e presentano tipi diversi di grafici e schemi. In alcuni casi si chiede di accoppiare solo due elementi, sono tuttavia presenti distrattori. La comparazione o l'accoppiamento può esigere di fare qualche semplice deduzione. Talora il compito chiede di riempire un formulario o raggruppare alcune caratteristiche a partire dall'informazione contenuta in un grafico o in uno schema.	Fare un'operazione aritmetica (addizione o sottrazione), utilizzando numeri facilmente reperibili nel testo o nel documento. L'operazione da fare è facilmente deducibile dal testo o dal tipo di documento presentato (buono d'ordine, conto corrente, etc.).
Livello 3 (276-325)	Cercare i testi che corrispondono alle informazioni richieste facendo semplici deduzioni o rispettando condizioni precise; l'informazione è collocata in diversi paragrafi e non in una sola frase. Si può chiedere al lettore di integrare, comparare o mettere in opposizione informazioni trovate in diverse parti del testo.	Compiti diversi: comparazioni letterali o comparazioni sinonimiche; il lettore deve tener conto di elementi multipli di informazione e osservare alcune condizioni. Talora la risposta richiede di integrare informazioni, contenute in uno o più documenti, ovvero di scorrere tutto il documento per fornire risposte multiple.	Una sola o più operazioni (ad esempio divisione e moltiplicazione). Spesso sono necessari due numeri che sono nascosti in una presentazione complessa. Le espressioni usate sono “quanto”, “calcolate la differenza”, ma alcuni compiti richiedono che si operi una deduzione per trovare l'operazione appropriata.
Livello 4 (326-375)	Fornire risposte che richiedono di raccogliere diverse informazioni e per le quali è necessario produrre deduzioni a partire dal testo; il lettore dovrà integrare o mettere in opposizione elementi di informazione presenti in testi abbastanza lunghi. L'informazione richiesta è astratta; sono presenti distrattori.	Comparare e mettere insieme elementi multipli di informazione attraverso la lettura del documento e integrazione della informazione. Spesso il lettore deve fare delle deduzioni complesse e deve tener conto di molte condizioni.	Fare una sola operazione in cui le quantità sono difficili da determinare. Non si trovano nell'item rilevazioni semantiche, che rimandano ad operazioni di calcolo, quali “quanto”, “calcola la differenza”, etc.
Livello 5 (376-500)	Cercare l'informazione in un testo denso, che contiene distrattori plausibili; il lettore deve fare deduzioni e deve utilizzare conoscenze specialistiche.	Raccogliere informazioni complesse e riconoscere i molti distrattori. Il lettore dovrà operare deduzioni di livello complesso e trattare informazioni che contengono molte condizioni e riferimenti a conoscenze specialistiche.	Il lettore dovrà effettuare operazioni multiple in sequenza, reperire le caratteristiche del problema nei vari documenti, basandosi su conoscenze pregresse per determinare le quantità e le operazioni richieste.

Esempi di prove per livello e tipologia

Comprensione di testi in prosa. I compiti richiesti sono: trovare l'informazione, integrarla e formulare risposte

- Livello 1 Si chiede di leggere una etichetta di medicinale per stabilire per quanti giorni, al massimo, è possibile assumerlo. L'etichetta ha un solo riferimento al numero dei giorni che sono indicati sotto la dicitura "POSOLOGIA".
- Livello 2 In un articolo che parla della impatiens (una pianta ornamentale) si chiede cosa accade se viene esposta a una temperatura minima di 14° gradi o meno. Sotto il capoverso intitolato "come curarle" si legge "se la pianta è esposta a temperatura di 12° - 14° perde le foglie e non i fiori. La maggiore difficoltà rispetto al livello 1 consiste nel fatto che la frase, che precede quella qui riportata, contiene informazioni sui bisogni delle impatiens in caso di esposizione a temperatura diverse da 12° - 14°.
- Livello 3 Viene presentata la pagina di un manuale per acquirenti di biciclette e viene chiesto di dire che cosa si deve fare per controllare che il sellino sia nella posizione giusta. Chi legge deve trovare la sezione intitolata "messa a punto della bicicletta", scoprire l'informazione necessaria e riassumerla per iscritto e garantirsi che tutte le condizioni siano riportate.
- Livello 4 Viene presentato un depliant relativo a "Il colloquio per l'assunzione". Il lettore dovrà scrivere con "parole proprie" la differenza tra colloquio collegiale e colloquio di gruppo. Il lettore deve leggere una breve descrizione dei vari tipi di colloquio; per rispondere non basta trovare l'informazione e fare confronti, ma operare deduzioni in modo da scoprire la caratteristica che distingue i due tipi di colloquio. Anche da altre ricerche risulta che sono più difficili le domande che chiedono di mettere a "contrasto" le informazioni possedute, piuttosto che quelle che chiedono di stabilire similitudini.
- Livello 5 La consegna è: leggere l'annuncio fatto dall'ufficio del Personale e citare "due modi in cui la Cmie (Commissione per la mobilità interna ed esterna) aiuta le persone, che potrebbero perdere il posto di lavoro a causa di una ristrutturazione aziendale". Il colloquio è difficile perché l'annuncio è concentrato su informazioni differenti dalla due richieste nella domanda. E' tuttavia vero che l'informazione corretta è posta tutta nella stessa frase, ma è nascosta in un paragrafo che contiene la descrizione per gli impiegati che vogliono cambiare lavoro. Questo risulta essere un forte distrattore.

Comprensione di grafici, documenti del tipo schemi, tabelle avvisi; compilazione di formulari, moduli, etc.

- Livello 1 L'item consiste in un disegno che presenta la percentuale di donne insegnanti in diversi paesi, a ciascun paese corrisponde una sola cifra; la domanda è "qual è la percentuale di donne insegnanti in Grecia?".
- Livello 2 Si chiede di determinare l'anno in cui nei Paesi Bassi si è registrato il numero di persone ferite dai fuochi di artificio. La domanda è più difficile della precedente perché l'item rimanda a due diagrammi uno riferito al denaro, espresso in milioni di dollari, speso per i fuochi artificiali, che è intitolato "Fuochi artificio nei Paesi Bassi" e l'altro "Vittime dei fuochi d'artificio".
- Livello 3 Questa domanda utilizza lo schema precedente e chiede di esprimere brevemente il legame che esiste tra le vendite di fuochi d'artificio e il numero dei feriti.
- Livello 4 Il lettore deve esaminare due grafici a "torta", che illustrano l'utilizzo del petrolio nel 1970 e nel 1998. Si chiede al lettore di esprimere come la percentuale di petrolio consumata per diversi usi sia cambiata nel corso del periodo indicato. Il lettore dovrà osservare i grafici, comparare i dati e scoprire dove si determinano differenze tra le percentuali, infine dovrà formulare un enunciato che esprime i cambiamenti.
- Livello 5 L'item è una pagina tratta da un giornale per la difesa del consumatore che fornisce una valutazione di alcune radio sveglie. Il compito chiede di scrivere il prezzo medio previsto per la radio sveglia "modello base", che ha ottenuto la quotazione più alta. Il lettore deve trovare che la radio che ha la quotazione più alta tra tre tipi di radio sveglia, successivamente deve trovare un prezzo, in questo lavoro finale dovrà constatare che i prezzi forniti sono due: il prezzo al dettaglio suggerito ed il prezzo medio.

Prove che richiedono calcoli, risoluzione di problemi, etc.

- Livello 1 Si chiede di riempire un modulo per riservare due posti a teatro. Sulla linea che deve essere riempita si legge "totale compresa la prenotazione". Il modulo completo, presentato come stimolo, indica quanto costa la prenotazione (Lit. 2.000) e quanto costa un biglietto (Lit. 25.000). Il modulo è composta in modo da presentare i numeri in colonna.
- Livello 2 Si presenta una tabella di previsione di temperature per il giorno seguente, tratta da un giornale, e si chiede di calcolare di quanti gradi la temperatura di Bangkok sarà più alta di quella di Seul. Il lettore dovrà scorrere la tabella, che contiene indicazione di temperature relative ad altre città, per trovare i due numeri sui quali effettuare la sottrazione.
- Livello 3 Simile alla precedente, ma un po' più difficile; si parte da un disegno che presenta la percentuale delle donne insegnanti in Europa e si chiede di calcolare la percentuale di uomini insegnanti in Italia. Il compito consiste nella differenza tra due numeri, come sopra, ma qui per trovare il secondo termine dell'operazione, il lettore deve avere chiaro la sottrazione tra due percentuali: $100\% (M+F) - F\% = M\%$
- Livello 4 Si presenta una tabella di interessi composti; si chiede di calcolare la somma che si potrà ottenere investendo 100.000 lire al tasso del 6% per 10 anni. Il compito è duplice: cercare il totale degli interessi e sommarlo al capitale iniziale.
- Livello 5 Tabella dei valori nutritivi di alcuni alimenti: determinare in un BIG Mac'd la percentuale di calorie (dipendono dall'insieme dei grassi). Il lettore deve capire che i grassi sono dati in grammi e successivamente dovrà convertire il numero dei grammi in calorie.

Le competenze alfabetiche numeriche : ALLS

La definizione di competenze alfabetiche numeriche (Numeracy) è più ampia della definizione di *Quantitative Literacy* (la conoscenza e le abilità richieste per rispondere ad operazioni aritmetiche). Se questa scala produce informazioni utili, è stato dimostrato, tuttavia, che la stessa scala era limitata nello scopo. La Numeracy è designata ad andare oltre il concetto di *Quantitative Literacy*; essa è definita come "la conoscenza e le abilità richieste per rispondere effettivamente a bisogni matematici in diverse situazioni".

I comportamenti numerici, quindi, possono essere soddisfatti quando una persona deve raggiungere un particolare risultato in un contesto reale e in esso deve gestire bisogni matematici di una situazione o di un compito. Le competenze alfabetiche di una persona sono rivelate attraverso le risposte o comportamenti che genera (identificare, interpretare, agire, comunicare) come reazione alle informazioni matematiche o delle idee che possono presentarsi in modi differenti o in differenti situazioni. La natura delle risposte di una persona ai bisogni matematici di una situazione dipende dall'attivazione di varie conoscenze di base (capire il contesto, conoscenza e abilità nell'area matematica, letteratismo e statistica) e da certe disposizioni.

I COMPORTAMENTI MATEMATICI IMPLICANO

<p>gestire una situazione o risolvere un problema in un contesto reale:</p> <ul style="list-style-type: none">vita quotidianalavorosocietàapprendimento <p>attraverso risposte</p> <ul style="list-style-type: none">identificare o localizzareazioneinterpretarecomunicare <p>e informazioni circa aspetti matematici</p> <ul style="list-style-type: none">quantità e numeridimensioni e formerelazionidati e cambi <p>che sono rappresentati in modi differenti</p> <ul style="list-style-type: none">oggetti e fotonumeri e simboliformulediagrammi e mappegraficitabelletesti <p>e richiede l'attivazione di un'un'ampia conoscenza, comportamenti e processi</p> <ul style="list-style-type: none">conoscenze matematiche e comprensioneabilità di risolvere problemi matematiciabilità letterarieopinioni e attitudini
--

La complessità dei fattori

I cinque fattori di complessità sottolineati nella tavola seguente sono organizzati in due set: tre fattori sono rivolti agli aspetti matematici dei compiti; due fattori sono rivolti principalmente agli aspetti testuali dei compiti. Per essere sicuri, questi cinque fattori sono elencati separatamente per chiarezza di presentazione, ma di fatto non sono indipendenti l'uno dall'altro e interagiscono in modi complessi.

ASPETTI	CATEGORIE	GAMMA
Aspetti matematici	1. Complessità di informazioni/dati matematici	Da concreto / semplice a astratto / complesso
	2. Tipologie di operazioni/abilità	Da semplice a complesso
	3. Numero di numerazioni supposte	Uno dei tanti
Aspetti testuali	4. Plausibilità di distrattori	Da nessun distrattore a molti distrattori
	5. Tipologie di match/trasparenza dei problemi	Da ovvio/esplicito a incastrato/nascosto

Descrizione di livelli

Ogni item avrà un punteggio su ognuno dei cinque fattori di complessità, secondo i tre livelli descritti nella tavola successiva.

Un punteggio totale sarà ottenuto dalla complessità di un item individuale più i punteggi ottenuti per ogni fattore.

Il numero dei fattori coinvolti e l'azione e la reazione tra essi determina la difficoltà totale ed il livello di complessità.

Livelli 1 – punteggio 1	Livello 2 – Punteggio 2	Livello 3 – punteggio 3
Complessità di Informazioni/Dati matematici		
Informazioni o risposte richieste su: <ul style="list-style-type: none"> ✓ attività di vita reale familiare, molto concrete ✓ interi numeri presenti in una vasta gamma ✓ frazioni (1/2, 1/4) ✓ frazioni decimali o percentuali solo per la metà (0.5 e 50%) ✓ relazioni molto semplici tra i numeri ✓ unità monetarie standard ✓ misure comuni della vita quotidiana relative alla lunghezza ✓ semplici e comune forme bi-dimensionali ✓ semplici grafici, tabelle, flussi con alcuni parametri e numeri ✓ tempo (date, ora e minuti) ✓ semplici numeri o informazioni statistiche ✓ semplici mappe 	Informazioni o risposte richieste su: <ul style="list-style-type: none"> ✓ attività di vita reale, comune ✓ interi numeri presenti in una gamma di milioni ✓ semplici tassi e ratei ✓ altre frazioni (1/3, 1/4, etc.) ✓ decimali come 0.1 0.2 ✓ percentuali comuni 25% 10% ✓ altre misure standard quotidiane per lunghezza, peso e volume, incluse frazioni e unità decimali ✓ forme tridimensionali ✓ grafici, tabelle, flussi con numeri percentuali ✓ complessi dati numerici e informazioni statistiche con numeri percentuali ✓ tipologie di mappe comuni ✓ scale di numeri 1° 2° 5° etc. 	Informazioni o risposte richieste su: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tutti i tipi di numeri razionali ed irrazionali inclusi i numeri diretti ✓ informazioni matematiche formali (come formule) ✓ tutte le specie di misure ✓ forme complesse o combinazioni di forme ✓ tavole, grafici e flussi complessi ✓ dati e informazioni statistiche complesse

COMPLESSITA' DELLE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI / ABILITA'

Una semplice attività o processo che implica: <ul style="list-style-type: none"> ✓ una semplice operazione aritmetica ✓ dati localizzati/identificati ✓ fare misure dirette ✓ comparare o classificare valute ✓ seguire o dare direzioni 	Una più complessa attività o processo che implica: <ul style="list-style-type: none"> ✓ complesse operazioni matematiche (ratei, risconti, etc.) ✓ stime e misure ✓ conversione tra misura standard ✓ dare una semplice spiegazione di un processo matematico 	Una complessa attività o processo che implica: <ul style="list-style-type: none"> ✓ più astrazioni che generano risposte ✓ tecniche matematiche avanzate ✓ tecniche algebriche ✓ generare, organizzare e rappresentare graficamente gruppi di dati ✓ estrapolare dati ✓ conversione tra misura non standard
---	---	---

COMPLESSITA' DI NUMERO DI OPERAZIONI SUPPOSTE

Una operazione, azione, processo	Applicare due o tre passaggi, qualche volta gli stessi o processi, azioni e operazioni simili	Integrazione di diversi passaggi che implicano diverse operazioni
----------------------------------	---	---

COMPLESSITA' DELLA PLAUSIBILITA' DI DISTRATTORI

<ul style="list-style-type: none"> ✓ nessuna altra informazione matematica è presente a parte quella richiesta – nessun distrattore ✓ domande chiuse, nessuna risposta aperta 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ c'è un'altra informazione nel compito che può essere un distrattore ✓ le informazioni matematiche date possono essere presenti in diversi contesti ✓ puoi aver bisogno di trarre l'informazione fuori dal problema dato ✓ domande chiuse 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ più complessi, risposte aperte ✓ le informazioni matematiche date o richieste appaiono in diversi contesti ✓ sono presenti altre informazioni matematiche irrilevanti ✓ le informazioni necessarie possono essere non presenti, così hai necessità di fare ricorso alla tua conoscenza
---	---	---

COMPLESSITA' DELLE TIPOLOGIE DI MATCH/CHIAREZZA DEI PROBLEMI

L'attività o l'operazione richiesta è chiaramente apparente e specificata in piccolo usando oggetti e/o fotografie o altri chiari e semplici visualizzazioni	L'attività può dipendere dal testo, usando paragrafi semplici e chiari e/o visualizzazioni in cui necessita localizzare informazioni da un numero di fonti diverse dal testo dato	L'attività è nascosta nel testo. Occorre astrarre o stimare informazioni da un numero di fonti diverse dal testo dato.
--	---	--

Ipotesi di applicazione del sistema IALS e ALLS nell'obbligo formativo

Le competenze funzionali di una persona afferenti la capacità o l'abilità di sapersi esprimere correttamente in lingua italiana in diverse situazioni di interazione (lavoro, vita quotidiana, etc.) implicano un processo di acquisizione lungo, complesso e articolato, non riconducibile *immediatamente e semplicemente* alla comprensione e al corretto utilizzo di regole grammaticali. Esso comprende conoscenze sulla lingua, la sua struttura e le sue possibilità d'uso; conoscenze in campo lessicale e sintattico, la possibilità di un controllo consapevole delle proprie capacità di ricezione (ascoltare/leggere) e di produzione (parlare/scrivere) in relazione a diverse situazioni date e agli scopi che ci si prefigge. Comprende, inoltre, la capacità di muoversi all'interno della tipologia di testi prodotti nella società in cui si vive, di analizzarne le specificità e di essere in grado di sviluppare una modalità negli elaborati di propria produzione.

Le competenze matematiche, secondo gli orientamenti emersi da studi e ricerche sulla "Numeracy", attengono alla capacità di esprimere adeguatamente informazioni, intuire ed immaginare, risolvere e porsi problemi, progettare e costruire modelli di situazioni reali (vita quotidiana, lavoro, apprendimento). Anche in questo caso l'acquisizione di abilità matematiche richiede un processo lungo e variegato, non un puro esercizio logico o un astratto bagaglio di nozioni.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO (competenze funzionali)

- GALLINA VITTORIA (a cura di), *La competenza alfabetica in Italia. Una ricerca sulla cultura della popolazione*, Franco Angeli;
- KIRSCH IRWIN S., *A framework for Developing Prose and Document*, Educational Testing Service, USA;
- CUMMING JOY – GAL IDDO, *Assessment in Adult Numeracy Education: Issue and Principles for Good Practice*, Adult Numeracy Development: Theory, Research, Practice Hampton Press, Cresskill, NJ, 2000;
- COATES SHARON- FITZPATRICK LYNNE, MCKENNA ANGELA – MAKIN ALISON, *National Reporting System*, Language Australia Publications, Melbourne, Australia;
- BIRATTERI MASSIMO, *Italiano, per chiunque usi la penna, il gesso, il computer (o la lingua)*, Milanostampa di Farigliano, Cuneo, febbraio 2000.